

**b)**  
**LEGGE PROVINCIALE**  
**28 novembre 1973, n. 79 1)**

**Iniziative per l'incremento economico e della produttività**  
1973

**1.**

(1) Allo scopo di favorire l'incremento economico e della produttività, nonché l'aggiornamento e la specializzazione nei settori economici dell'artigianato, dell'industria, del turismo, del commercio e dei servizi, l'Amministrazione provinciale è autorizzata a svolgere le seguenti attività ed iniziative:

- a) pubblicità, informazione ed educazione del consumatore e promozione della produzione locale;
- b) studi, rilievi, ricerche e progetti di valorizzazione;
- c) convegni, congressi, corsi, seminari, viaggi di studio, consulenze aziendali;
- d) corsi di preparazione all'esame di maestro artigiano;
- e) ogni altra iniziativa ritenuta utile per il raggiungimento degli scopi della presente legge. 2)

**2.**

(1) Le attività di cui al precedente articolo possono essere affidate dall'Assessorato competente ad istituti, enti, associazioni ed organizzazioni, ai quali l'Amministrazione provinciale potrà rifondere in tutto o in parte le spese sostenute.

(2) Qualora le attività siano iniziative proprie degli istituti, enti, associazioni ed organizzazioni, l'Amministrazione provinciale può concedere contributi. Le relative domande, corredate del programma e del preventivo di spesa, devono essere presentate all'Assessorato competente entro il 30 aprile di ogni anno. 3)

(3) Possono essere concessi altresì dei contributi ai residenti nella provincia, che partecipano ad iniziative previste dalle lettere c) e d) dell'articolo 1, che si svolgono al di fuori del territorio della provincia. 4)

3.-4. 5)

**Norma transitoria****5.**

(1) Nella prima applicazione della presente legge possono essere accolte tutte le domande pervenute entro un mese dall'entrata in vigore della legge e riferite ad attività svolte nel corso dell'anno 1973.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto Speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

<sup>1)</sup> pubblicata nel B.U. 18 dicembre 1973, N. 54

<sup>2)</sup> l'articolo 1 è stato modificato dall'articolo 9 della L.P. 20 marzo 1995, n. 7

<sup>3)</sup> vedi la L.P. 7 agosto 1986, n. 23

**Articolo unico**

(1) I contributi di cui all'art. 2, secondo comma, della legge provinciale 28 novembre 1973, n. 79, e successive modifiche, possono essere concessi anche a singole imprese, per le quali non sono applicabili le norme di cui agli articoli 7 e 8 della legge provinciale 23 gennaio 1978, n. 8.

(2) Sono ammissibili a contributo anche le spese di gestione di istituti, enti, associazioni e organizzazioni che perseguono gli scopi di cui all'articolo 1 della legge provinciale 28 novembre 1973, n. 79.

(3) Il termine di presentazione delle domande è abrogato.

<sup>4)</sup> vedi l'articolo 19, comma 3, della L.P. 11 aprile 1990, n. 8: I contributi previsti possono essere erogati anche ai residenti nella provincia che frequentano dei corsi di preparazione all'esame di maestro artigiano o di specializzazione professionale svolti nel territorio provinciale.

<sup>5)</sup> omissis

